



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 29-05-2019

Oggetto: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019 E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018. INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA E ALTRO.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** a partire dalle ore **ore 19:30**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	CAPELLARI FABRIZIO	P
POVELATO RENATO	P	VOLPATO SERGIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	A	MARTIGNAGO ROBERTO	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	PASTRO ANNA	P
BAU' MANOLO	P	SARTOR LAURA	A
ZANATTA ENRICO	A	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO

Scrutatori:

VENTURIN DANIEL

PASTRO ANNA

Assessore esterno:

LIVOTTO GIULIANA	P
------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018, con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*, come da deliberazione N. 34 del 19.07.2018 del Comune di Volpago del Montello.
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei *"servizi di interesse economico generale"* di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, *"Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC s.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a. dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)"*;
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che *"La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari"*;

CONSIDERATO che:

la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l'art. 1 commi, 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano e integrano il Testo Unico sulle Società partecipate (TUSP) di cui al D.Lgs. n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione. Sul punto è intervenuta la nota operativa Prot. 21/VSG/SD/AD in data 6/03/2019 dell'ANCI, che riporta:

"In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs 175/2016

smi, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali possono mantenere la partecipazione fino al 31 dicembre 2021.

Con la presente nota, si fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 smi che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, si ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che – anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione. Tale interpretazione letterale delle due disposizioni è motivata da fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUS (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica).

Si ritiene dunque – in via interpretativa – che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.”

“Si richiama infine l'attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 578/209 del 23 gennaio u.s. che, pur confermando gli effetti della sentenza di annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria ex articolo 24 TUSP di alcuni Comuni, afferma un principio molto importante e cioè che non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale, perché la definizione di un'attività (di interesse generale o meno) non dipende dalle modalità organizzative dello stesso e dunque spetta alle singole amministrazioni pubbliche stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione. **Tale principio pone un evidente limite agli obblighi di dismissione contenuti nel TUSP e rappresenta un'apertura molto significativa verso l'autonomia dei Comuni nella scelta dei modelli gestori per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività di riferimento”;**

DATO ATTO che:

a) la Società Asco Holding S.p.A. ha il bilancio in utile nel triennio 2014-2016 (per euro 24.463.829,00 nel 2014, per euro 22.243.547,00 nel 2015 e per euro 21.983.884,00 nel 2016, nonché, ultimo dato disponibile, per euro 27.354.325,00 nel 2017);

b) questo Comune con deliberazioni consiliari n. 51 del 28.09.2017 e n. 68 del 20/12/2018, ha deciso di mantenere la partecipazione di Asco Holding S.p.A. per i motivi in esse indicati;

RITENUTO, con riguardo alla lettera b) del precedente punto, che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 (“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - circa la (corretta e pertinente) detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

RICHIAMATI:

l'art. 4 TUSP “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis..."

"d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

L'art. 2, in base al quale sono:

"h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

TENUTO CONTO:

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"... omissis ... "Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..." (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio." ... omissis ... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";

RILEVATO che:

la società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 d.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);

- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;

- la *holding* assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

CONSIDERATO che:

- alla luce della intervenuta giurisprudenza amministrativa sul tema della partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”*;

RILEVATO inoltre che:

la medesima Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono *“servizi di interesse generale”*.

In particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
- Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
- Seven Center S.r.l. quota dell' 85% (in liquidazione);
- Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);

Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Asco Trade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che *“La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”*.

In ogni caso prendendo in considerazione, alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza CDS, le partecipazioni comunali:

1) Per quanto concerne il gruppo Ascopiave s.p.a:

- la holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUPS, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate;
- **per quanto concerne la distribuzione gas**, che Ascopiave svolge attraverso partecipate sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge;
- sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:
 - a) La società opera territorialmente sull'intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;

b) La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutture di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;

- per quanto concerne Asco Trade s.p.a. e più in generale le società partecipate da Ascopiave che svolgono attività di fornitura energetica

- in quanto controllata da Ascopiave s.p.a.(quotata in borsa) Asco Trade s.p.a. come le altre partecipate è estranea al TUPS: art. 1 TUPS "5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate*" art. 24 "2. *L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.* 3. *Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015*". Essendo la partecipazione in Asco Trade s.p.a.(attraverso Ascopiave s.p.a.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUPS.

- La partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato dal "La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura". Si aggiunge a tale considerazione quanto segue:

- Sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, che Asco Trade s.p.a. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco Holding s.p.a. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni.

- Sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave s.p.a. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, in tema di tariffe sociali. Ciò denota una stretta necessità per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune. Il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento del

l'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, secondo il criterio indicato, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Asco Trade potrà anche essere ceduta.

- **Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico** (Veritas, che è una Esco, e BIM Piave Nuove Energie s.r.l., che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni), Tali attività inerenti al risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-05-2019 Pag. n. 6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il mercato non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato locale non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità. Per quanto concerne BIM Piave Nuove Energie s.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci (il consorzio che ha la maggior parte delle quote vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP.

- 2) Per quanto concerne Asco TLC s.p.a., essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding s.p.a. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermato che: *“In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica”*. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:
- a) Con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni del Codice (Art. 3 comma 2 D. lgs n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse generale) svolge con difficoltà, specie in aree non urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera.
 - b) Il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco Holding s.p.a. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave s.p.a. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC s.p.a. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC s.p.a.

RITENUTO inoltre che:

per quanto concerne Asco Holding s.p.a. :

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding s.p.a. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una *holding* pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della *holding*

- pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società –la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31.12.2017 704 dipendenti) – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Asco Holding oggi in assenza di personale svolge un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding s.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLCs.p.a., oppure per cedere interamente tale società;
- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding s.p.a. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTO sul punto l'esito della ricognizione a suo tempo effettuata, dalle D.C.C. n. 51 del 28.09.2017 e n. 68 del 20/12/2018 che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare a seguito di una nuova analisi alcune integrazioni alle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra evidenziato e in particolare quelle relative ad ASCO Holding s.p.a. e sue partecipate;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui alle D.C.C. D.C.C. n. 51 del 28.09.2017 e n. 68 del 20/12/2018;

PRECISATO che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale, n. 65 e n. 66 del 20.12.2018, esecutive, con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 3 del 16.01.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai ai sensi DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-05-2019 Pag. n. 8 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:

SINDACO. *Cercherei di fare una sintesi di tutta la vicenda anche se – come avete visto anche solo dalla delibera – è abbastanza corposa; vorrei fare però un po' di sintesi e anche un po' di storia iniziale. Qui parliamo di Asco Holding S.p.A. legge Madia che di fatto impone alle amministrazioni pubbliche di cedere quote in società quando queste società non si occupino di servizi di interesse economico generale, quando non ne abbiano il controllo pieno o quando il numero dei consiglieri di amministrazione superi il numero dei dipendenti e il fatturato medio dell'azienda non superi i 500.000 € nel corso degli ultimi tre anni: questi sono i tre nodi, diciamo i tre punti focali. Ora, la quota di partecipazione in Asco Holding S.p.A. sino a un anno fa (anche meno) era circa del 90 e rotti %, 91 e rotti % di Comuni e un 8,9% da parte di una società privata, la Plavisgas; da parte di quest'ultima sono stati presentati ricorsi al TAR contro alcuni Comuni, questo nel 2017. In quel caso il Comune di Volpago del Montello non era interessato da questi ricorsi. In data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze del TAR il quale ha accolto i ricorsi della Plavisgas S.r.l. annullando di fatto le deliberazioni di diversi Consigli comunali. Da parte dei Comuni a quel punto ovviamente è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato; nel frattempo il 23 luglio 2018 l'assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche dello statuto finalizzate ad andare verso la Madia e quindi a dare maggior coesione e governance alla società. Se ricordate, noi siamo intervenuti con deliberazione del 19 luglio 2018 a riguardo e precisamente con una delibera di razionalizzazione. Dopo di che c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato nel 2019 che ha rigettato gli appelli dei Comuni che si erano appellati contro le sentenze del TAR, però con motivazioni differenti rispetto al TAR, e vi leggo testualmente alcuni passaggi: in particolare il Consiglio di Stato ha deciso che "...il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei servizi di interesse economico generale... erra l'appellata sentenza ad escludere l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni già svolti da Asco Tlc e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding dai servizi di interesse generale..." Insomma, sul primo punto (se ricordate, quello se i servizi potevano essere considerati servizi di interesse economico generale) il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Comuni e pertanto il servizio gas e Asco Tlc che gestisce il servizio di trasmissione dati tramite le linee a fibre ottiche sono considerati servizi di interesse economico generale. Con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che (leggo sempre testualmente per essere più preciso) "...la particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa...": ricordo che il Comune di Volpago del Montello ha una percentuale del 2,2% anche se in realtà (e questo lo riconosce in alcuni passaggi il Consiglio di Stato) i Comuni si sono sempre mossi in maniera unitaria e quindi hanno sempre influito, però non vi è nulla che di fatto li obblighi a prendere una decisione unitaria, tant'è vero che, sempre leggendo dal Consiglio di Stato "...ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui per fronteggiare questa debolezza tra vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali, ad esempio patti parasociali, che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e in definitiva di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale che al pari delle assemblee speciali (cita il codice civile) sia deputato a esprimere la volontà dei soci pubblici i quali dunque si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari." Cosa significa questo? Qual è l'indicazione che dà il Consiglio di Stato? Dice: "Benissimo, potreste pensare a un patto parasociale oppure a un'assemblea speciale", un'assemblea speciale che di fatto per quanto riguarda la Asco Holding che dicevo prima essere rappresentata... Oggi (scusatemi, faccio un inciso) il capitale privato è sceso allo 0,5% e quindi i Comuni in realtà rappresentano il 99,5% della proprietà, però sono spezzettati tra loro. Allora, l'indicazione che dà il Consiglio di Stato è quella di dire: "Create un'assemblea speciale", quindi un'assemblea di soli soci pubblici che a questo punto deterrebbero il 99,5% della società, soci pubblici che si riuniscono e decidono cosa portare in assemblea Asco Holding: questo potrebbe essere fatto semplicemente delegando anche un unico rappresentante che va a partecipare alle assemblee della Asco Holding portando la voce unitaria dei Comuni. Sul terzo punto invece (il numero dei dipendenti e fatturato), non è intervenuto il Consiglio di Stato: cosa c'è da dire? Un aspetto. Che già nel luglio dell'anno scorso la holding con*

le modifiche statutarie introdotte ha assunto il ruolo di holding pura. Scusatemi le terminologie ma le ho imparate anch'io a forza di sentire e partecipare a riunioni e a incontri. Una holding è una società di fatto che non fa nulla, detiene solo quote societarie e quindi detiene le quote societarie di Ascopiave, di Asco Tlc, delle varie società; quindi come valutazione fatta era che (ricordate il fatturato dei famosi 500.000 €) per una holding di per sé non ha senso parlare di fatturato perché non ha un fatturato proprio e dunque il fatturato va riferito al fatturato di tutte le società che controlla, e qui come fatturato siamo ben oltre i 400 milioni di euro negli ultimi tre anni annualmente: insomma, su questo aspetto non c'è nulla da eccepire. C'è anche un'altra considerazione: che di fatto la holding si avvale più che di dipendenti si avvale di un service – per quel che serve – fornito da Ascopiave, ossia per svolgere le sue funzioni si avvale di Ascopiave. Per cui logica vorrebbe che (e questo è previsto da un punto di vista anche della norma fiscale) siccome il fatturato è considerato il fatturato di tutto il gruppo, come dipendenti dovrebbero essere considerati dipendenti di tutto il gruppo che sono ben oltre settecento. Questo è un aspetto su cui il Consiglio di Stato non si è espresso. In buona sostanza, detto questo, anche il Comune di Volpago del Montello assieme ad altri ventuno o ventidue (non ricordo il numero preciso) Comuni... scusatemi se non sono preciso ma mi sembra che siamo ventidue... è arrivato contestualmente a tutti da parte di Plavisgas un ricorso al TAR, ovviamente relativo alla Deliberazione del 2018; in particolare sono ricorsi contro la deliberazione n. 44 del 29.9.2018 che aveva per oggetto sempre la razionalizzazione. Noi 22 Comuni ci siamo associati ovviamente per resistere di fronte al TAR. Nel frattempo la Plavisgas ha presentato anche a gruppetti di tre-cinque nei confronti di altri Comuni: praticamente ha fatto un ricorso contro la quasi totalità dei Comuni aderenti al Consorzio. Abbiamo un pool di legali che ci rappresentano e a fronte degli incontri che abbiamo avuto proponiamo questa delibera che è un'ulteriore delibera di razionalizzazione delle partecipazioni che va a toccare quegli aspetti di cui si parlava prima. In particolare, a questo punto avete capito che la questione se il gas sia servizio di interesse economico generale è già stato appurato da parte del Consiglio di Stato. Ora, con la nostra delibera prospettiamo di approvare il processo di rafforzamento dei poteri di influenza mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un'assemblea speciale di cui possano fare parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale debbano delegare una sola persona, o un collegio, o una rappresentanza. Quindi deliberiamo una richiesta alla holding di modifica statutaria su questo punto. Dopo di che sull'ultimo punto che riguardava non il fatturato, essendo evidente che quello sia rispettato, ma sul numero di dipendenti: anziché utilizzare il service di Ascopiave si propone "...di rafforzare il ruolo dominante della parte pubblica in Asco Holding S.p.A. al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci". Sostanzialmente questi sono i due punti principali, facendo un po' di sintesi, sui quali chiediamo alla holding di intervenire con ulteriore modifica statutaria in maniera tale da venire incontro alle indicazioni ricevute dal Consiglio di Stato. Ho fatto una sintesi estrema. Se ci sono interventi, prego.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Anni di dispute, di avvocati, di titoloni sui giornali quando invece bastavano assumere cinque persone, praticamente pari al consiglio di amministrazione dell'Asco Holding, per risolvere tutta la questione perché penso che siano passati milioni di euro probabilmente tra avvocati o anche solo carta stampata.

SINDACO. Concordo in parte nel senso che è semplicemente da vedere che per il TAR il gas e le telecomunicazioni non sono servizi di interesse economico generale, per il Consiglio di Stato che è l'organo superiore no, e dice che erra il TAR a dire questo. In realtà Asco Holding sulla Madia sta facendo scuola a livello nazionale perché ci sono moltissime altre realtà che versano in situazioni di questo tipo, ma probabilmente non hanno un socio privato così agguerrito da portare avanti... E infatti nella deliberazione è citata anche una parte in cui proprio l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) cita proprio la sentenza del Consiglio di Stato per dare indicazioni a tutti gli altri Comuni su come muoversi. Su questo tema, dal punto di vista della giurisprudenza stiamo facendo scuola. Attendiamo il ricorso al TAR al quale tuttavia ci presenteremo già con questa ulteriore proposta di modifica. Tale proposta di modifica è presentata dal Comune di Volpago del Montello e dal gruppo di Comuni con i quali abbiamo fatto pool per quanto riguarda agli avvocati, proposta che quindi vedremo di portare in Asco Holding affinché sia messa in pratica. Come già detto altre volte, si tratta di una tematica assai complessa sulla quale stanno lavorando quando dico "i maggiori studi in Italia" intendo i maggiori studi in Italia in campo legale, esperti di economia e altro perché come sempre la nostra grandissima abilità è quella di scrivere le norme il più confuso

possibile. Peraltro alla fin fine la norma in sé sicuramente ha una sua valenza perché, giustamente, società che non servono a nulla, carrozzoni che servono solo per dare un posto da sedere a qualcuno non hanno senso di essere. Stiamo parlando di una società che fa 400 milioni di euro di fatturato e che distribuisce ai Comuni una media di 28 milioni di euro di utile all'anno: stiamo parlando dunque di un qualcosa che funziona bene e alla fine ci dà un tornaconto. Allora è assurdo – dal nostro punto di vista – privarsi di una società di questo tipo anche perché riteniamo che il controllo del gas da parte pubblica sia un elemento molto importante: arrivare a una privatizzazione totale anche in questo settore ci farebbe perdere la possibilità di avere quel minimo di controllo che si riesce ad avere e anche influire oggettivamente, perché c'è anche questo da dire: è sì una società che fa utili però è anche una società che si muove guardando anche le esigenze dei Comuni, andando magari anche a meccanizzare certe zone che potrebbero non essere chissà quanto redditizie perché magari ci sono poche utenze, cosa che un privato non farebbe; in tal caso invece l'ottica complessiva è un'altra.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *Mi auguro che l'obiettivo sia tutelare la caratteristica di servizio pubblico, in caso contrario mettiamo nelle mani dei privati un patrimonio assolutamente pericoloso oltre che svantaggioso (immagino) dal punto di vista economico. Mi pare strano che si cavalchi subito questa volontà di fare patti parasociali o un'assemblea speciale che governi questa holding. A tale proposito lei ha detto che non fa materialmente nulla, ma ha il potere di controllare tutta la baracca. Patti fatti in una situazione di pressoché monopolio politico tranne qualche piccolo raro caso, la vedo poco democratica, la vedo più come una scelta politica che non come una scelta per la cittadinanza.*

SINDACO. *Questa è l'indicazione del Consiglio di Stato. Si è parlato molto di partecipazione "pulviscolare" per cui ogni Comune ha una quota di partecipazione ma è talmente piccola che non riesce a incidere, anche se in realtà non è vero perché fra Comuni bene o male fino all'ultimo anno ci si è sempre parlati. Prima le assemblee dell'Asco Holding erano molto veloci perché i Comuni avevano – e continuano ad avere – il possesso delle quote come finalità principale per mantenere pubblico l'assetto societario. Se non ci sono altre indicazioni metto ai voti.*

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta ad oggetto "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla Deliberazione di razionalizzazione 2018. Indicazione di modifica statutaria e altro" posta al punto 2 all'ordine del giorno.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 14
- Astenuti: n. 4 (Grosso, Pastro, Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 10
- Voti favorevoli: n. 10
- Voti contrari: n. 0

In esito a quanto sopra,

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la

creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento *"le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)"*;

3. Di approvare la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando le schede che si allegano sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che resta fermo il resto del Piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazioni n. n. 51 del 28.09.2017 e n. 68 del 20/12/2018;
4. Di rafforzare il ruolo dominante della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
5. Di mantenere la partecipazione in Ascopiave S.p.A. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;
6. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:
 - a) Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;
 - b) Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;
7. Di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 introdotte con l'art. 1, commi 721-724, della legge 30/12/2018, n. 145 e specificate in premessa;
8. Di ritenere e precisare che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità – la corretta e pertinente detenzione delle quote societarie in Asco Holding spa, con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;
9. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;

10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
11. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
12. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto le sub sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito Internet di questo Comune.

Infine, su proposta del Sindaco, con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti: n. 14
- Astenuti: n. 4 (Grosso, Pastro, Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 10
- Voti favorevoli: n. 10
- Voti contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, per poter dar seguito tempestivamente alle conseguenti iniziative.

La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to GUIZZO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to AGOSTONI ELENA

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Li, 13-06-2019

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA'

Registro pubblicazioni al n 861

Data inizio pubblicazione 13-06-2019
Data fine pubblicazione 28-06-2019

Si attesta la conformità della presente copia all'originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello li 13-06-2019

Il Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa